



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8429 del 2019, proposto da

Cinzia Mariarosaria Milano, Simone Rizzo Zangali, Olga Pennacchio, Elvio Izzo, Flavia Izzo, Michele Oliviero, Ada Carpentiere, Stefania Di Giuseppe, Costanza Fioravante, Jennifer Boi, Fabio Di Franco, Alessandra Odone, Rosaria Leo, Benedetta Barone, Alice Giannetto, Carlo La Fauci, Giuseppina Taiello, Giuseppina Tata, Manuela Umbro, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Libera Università Kore di Enna, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Gargano con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università di Pisa, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università degli dell'Aquila, Università della Calabria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Internazionali di Roma, Università

degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Enna Kore, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Catania non costituiti in giudizio;

nei confronti

Claudia Paduano, Gerardo Fava, Tecla Grandolini, Valentina Falanca non costituiti in giudizio;

Libera Università Kore di Enna, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) delle graduatorie pubblicate sui siti delle Università in atti, contenenti l'elenco degli ammessi alla prova scritta e alla successiva prova orale della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso Secondaria di I grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla i nominativi delle parti ricorrenti.
- 2) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019);
- 3) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019;
- 4) dei verbali - non conosciuti - di tutte le Commissioni di concorso nella parte in cui si escludono parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;
- 5) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o

notificato a parte ricorrente.

6) del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 febbraio 2019 n. 118 riguardante “Attivazione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado per l'a.a. 2018-2019”, nella parte in cui tale decreto ha autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata TABELLA A, anch'essa impugnata;

7) dei pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università della Regione Sicilia e di tutte le altre Regioni, dal contenuto ignoto in quanto non pubblicato;

8) dei bandi di Ateneo nella parte in cui quantificano i posti poi concretamente banditi per le immatricolazioni ai percorsi di formazione per conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

9) dei provvedimenti, con contenuto ignoto in quanto non pubblicati, con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021.

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per le classi di concorso di interesse, indicate in tabella, e al D.M. n. 92 del 08.02.2019;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al

detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per le classi di concorso di interesse, indicate in tabella, e al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Libera Università Kore di Enna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 19 novembre 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO